

L E O N I ~ C O N T I
S T U D I O L E G A L E A S S O C I A T O

AVV. ANDREA LEONI *
leoni@leonieconti.it

AVV. STEFANO CONTI *
conti@leonieconti.it

AVV. ALESSANDRA RONCÀ
AVV. PATRIZIA SCANDOLA
AVV. ANNALISA CEOLETTA
AVV. VANESSA BALTIERI
AVV. MAURO RECCHIA
AVV. SARA MASCHI
AVV. GIACOMO RAFFA
AVV. DILETTA DANIELI
AVV. ELENA MARINI
AVV. MARTA TEMELLIN
AVV. MARCO MOTTON

cognome@leonieconti.it

* Patrocinante avanti le Magistrature Superiori

Spett.le.
SILB
Piazza Belli 2
ROMA

Verona li 19 marzo 2020

PARERE//PRIME INDICAZIONI APPLICATIVE SUL DECRETO LEGGE
17/03/2020 n. 18 IN MATERIA DI TRATTAMENTO ORDINARIO DI
INTEGRAZIONE SALARIALE

Preg.mo Presidente,

faccio seguito alla richiesta di indicazioni, ricevute da quest'associazione, per fornire una prima indicazione per l'applicazione delle misure contenute nel D.L. 17 marzo 2020, n. 18 contenente le *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*.

In particolare tali prime indicazioni riguarderanno il *“Titolo II”* relativo alle misure di sostegno del lavoro con riferimento per ora alla sola parte riguardante il tema degli ammortizzatori sociali.

Il **trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario** è regolato dall'**art. 19** del D.L. 18/2020.

37122 Verona - Via del Pontiere, 23 - Tel. 0458008123, 0458008248 - Fax 0458008257
e-mail: studio@leonieconti.it - partita i.v.a. e codice fiscale: 02831170234

L'art. 19 ha previsto la concessione delle integrazioni salariali ordinarie e degli assegni ordinari in favore di datori di lavoro che hanno dovuto interrompere o ridurre l'attività produttiva per l'emergenza COVID-19.

Pertanto, le domande possono essere presentate all'INPS (a tal fine si resta in attesa della circolare applicativa che verrà pubblicata dall'Istituto) dai datori di lavoro con la nuova causale denominata "Emergenza COVID-19 d.l.9/2020" e solo con riguardo ai lavoratori alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020.

Viene meno l'obbligo, previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148, di comunicazione preventiva alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, delle cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, dell'entità e della durata prevedibile, del numero dei lavoratori interessati.

Per l'ammissione al trattamento ordinario di integrazione salariale non deve essere osservato il termine di 15 giorni a decorrere dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per la presentazione della domanda previsto dal secondo comma dell'articolo 15 secondo comma del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148

Infine la domanda di accesso all'assegno ordinario non sarà assoggettata all'imposizione prevista dall'art. 30 secondo comma del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148 che prevedeva l'obbligo di presentarla non prima di 30 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa eventualmente programmata e non oltre il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

Se dunque viene meno l'obbligo di comunicazione preventiva non viene però meno la necessità di provvedere all'informazione, alla consultazione ed all'esame congiunto da svolgersi nel termine di tre giorni dalla domanda

(ambiguamente definita comunicazione preventiva nel testo definitivo del DL) anche mediante procedura telematica.

Il termine ultimo per presentare la domanda è di quattro mesi (entro la fine del quarto mese) successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. Oltre a ciò l'integrazione salariale ordinaria non è soggetta alla verifica dell'esistenza di situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali o a situazioni temporanee di mercato in quanto la situazione emergenziale in atto di per sé integra l'imprevedibilità e non imputabilità dell'evento sostanzialmente previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148.

Il periodo massimo richiedibile per la causale "Emergenza COVID-19 d.l.9/2020" è di 9 settimane e riguarda i periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 entro per ora il termine massimo di agosto 2020.

I periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale ed assegno ordinario concessi nel periodo emergenziale regolato dal decreto in esame risulteranno neutri (sono neutralizzati) e quindi non saranno computabili ai fini delle eventuali successive richieste che dovessero essere avanzate con i criteri ordinari.

Per il solo anno 2020 all'assegno ordinario garantito dal Fondo di Integrazione salariale non si applicherà il tetto di quattro volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso.

Viene sospeso l'obbligo di pagamento del contributo addizionale a carico delle imprese che presentano domanda.

L'assegno ordinario è concesso, per il periodo indicato di 9 settimane e solo nell'anno 2020, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5

dipendenti. Il predetto trattamento su istanza del datore di lavoro può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS.

L'INPS non prenderà in considerazione domande presentate successivamente al raggiungimento del limite massimo di spesa pari a 1.347,1 milioni di euro per l'anno 2020 e quindi si consiglia, laddove sussistano le condizioni di svolgere quanto prima la domanda.

Il trattamento ordinario di integrazione salariale per le **aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria** è regolato dall'**art. 20** del D.L. 18/2020.

Le imprese beneficiarie di integrazioni salariali straordinarie, che devono sospendere il programma di CIGS a causa del blocco totale dell'attività lavorativa, possono accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario anche per gli stessi lavoratori beneficiari delle integrazioni straordinarie a totale copertura dell'orario di lavoro.

Le aziende possono richiedere l'integrazione salariale ordinaria con causale "Emergenza COVID-19 d.l.9/2020 - interruzione CIGS". Le aziende interessate si ritiene (salvo ulteriori indicazioni applicative) debbano presentare al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali istanza di interruzione dei programmi di CIGS in corso. Il decreto ministeriale che dispone l'interruzione degli effetti del trattamento di integrazione salariale straordinario è inserito nella procedura "Sistema Unico" ed è propedeutico al rilascio dell'autorizzazione al trattamento di integrazione salariale ordinario. In ogni caso il predetto trattamento non può essere concesso per un periodo superiore a nove settimane.

L'INPS non prenderà in considerazione domande presentate successivamente al raggiungimento del limite massimo di spesa pari a 338,2 milioni di euro

per l'anno 2020 e quindi si consiglia, laddove sussistano le condizioni, di svolgere quanto prima la procedura.

Il **trattamento di assegno ordinario** per i datori di lavoro che abbiano **trattamenti di assegni di solidarietà in corso** è regolato dall'**art. 21** del D.L. 18/2020.

È prevista una integrazione di nove settimane di assegno ordinario per le aziende che hanno attivato l'assegno di solidarietà prima del 23 febbraio 2020. Questa misura sospende l'assegno di solidarietà. Il provvedimento prevede la deroga ai limiti temporali previsti .

Le **nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga** sono regolate dall'**art. 22** del D.L. 18/2020.

I datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo della pesca, del terzo settore degli enti religiosi civilmente riconosciuti per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro (e perciò quale forma di tutela di tutti i lavoratori privati non coperti da altri ammortizzatori sociali), possono presentare domanda di cassa integrazione in deroga per la durata della sospensione del rapporto di lavoro stesso e comunque per un periodo massimo di nove settimane. Per i suddetti lavoratori è assicurata la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori (A.N.F.).

Dall'applicazione di tale misura sono esclusi i datori di lavoro domestico.

La norma si applica a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data.

L'accesso al beneficio solo previo accordo, che può essere concluso anche in via telematica, con le OO.SS. più rappresentative a livello nazionale.

Il previo accordo non è richiesto per i datori di lavoro che occupino fino a cinque dipendenti.

Le domande di accesso al beneficio dovranno essere presentate esclusivamente alle Regioni e alle Province Autonome interessate, che effettueranno l'istruttoria secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.

Le Regioni e le Province autonome liquideranno con decreto di concessione ai richiedenti, previa verifica dei requisiti per l'erogazione, i trattamenti previsti da quest'articolo.

Il pagamento non potrà però essere eseguito da Regioni e Province autonome ma solo ed esclusivamente dall'INPS a cui i suddetti Enti trasmetteranno, in via telematica, gli elenchi e i decreti di concessione dei trattamenti nel termine di 48 ore dall'adozione.

L'INPS non prenderà in considerazione domande presentate successivamente al raggiungimento del limite massimo di spesa pari a 3.293,2 milioni di euro per l'anno 2020 e quindi si consiglia, laddove sussistano le condizioni, di svolgere quanto prima la procedura.

Si confida di aver fornito, con il suesteso scritto, le prime indicazioni applicative e si rimane, in ogni caso, a disposizione per ogni ulteriore chiarimento od implementazione si rendesse necessaria.

(avv. Andrea Leoni)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Andrea Leoni', with a vertical line extending downwards from the end of the signature.